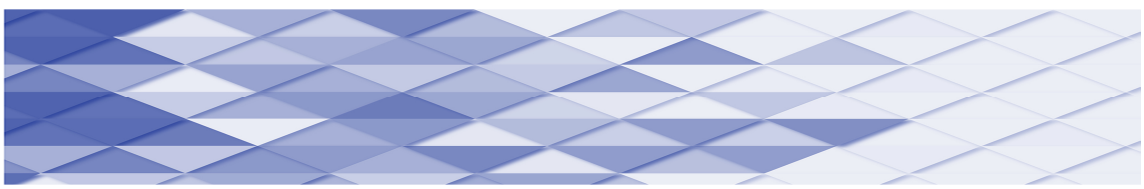
ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

D.L. Cura Italia n. 18/2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020

Edilizia privata, casa, ambiente, autotrasporto

Direzione Legislazione Mercato Privato



INDICE DELLE DISPOSIZIONI COMMENTATE

PREMESSA 2

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee 2

Art. 6 - Requisizione immobili per finalità sanitarie 2

Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale del debitore 3

Art. 65 co. 2-ter e 2-quater - Disagio abitativo 3

Art. 92 co. 4 e Circolare MIT n. 0002394 del 14 aprile 2020 - Proroga scadenza revisione veicoli 3

Art. 92 co. 4-sexies - Richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc (cd. "proroga cisternette") 4

Art. 103, co. 1 – Sospensione termini procedimenti amministrativi in corso 4

Art. 103, commi 2 e 2-bis – Proroga validità titoli edilizi, convenzioni urbanistiche, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali 5

Edilizia **5**

Ambiente **6**

Autotrasporto **6**

Art. 103, co. 2-ter –Disposizioni per i contratti tra privati 6

Art. 103, co. 6 - Sospensione provvedimenti di sfratto 7

Art. 104 - Estensione di validità dei documenti di identità (comprese le patenti) 7

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti 7

Art. 113 bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale 8

Art. 1 legge 27/2020 8

PREMESSA

Il Decreto Legge n. 18/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, contiene una serie di norme riguardanti l'edilizia privata, tra cui in particolare:

- la proroga dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e delle convenzioni urbanistiche

- misure per contenere il disagio abitativo;

- la proroga di alcuni adempimenti ambientali;

- una serie di proroghe che interessano più specificatamente il settore dell'autotrasporto.

Oltre a queste sono oggetto di analisi nel commento che segue anche ulteriori disposizioni quali la disciplina delle aree sanitarie temporanee e la requisizione degli immobili per finalità sanitarie.

Si evidenzia che **le norme inserite o modificate durante l'iter parlamentare trovano applicazione a decorrere dal 30 aprile 2020.**

I titoli in corsivo evidenziano gli articoli modificati in modo esteso o introdotti dalla legge di conversione.

Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee

La norma, che non ha subito modifiche sostanziali durante la conversione, prevede che le Regioni e le Province autonome possano attivare **aree sanitarie anche temporanee**, per far fronte all'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

Fino al termine dello stato di emergenza, tali aree sanitarie possono essere attivate, sia all'interno che all'esterno, di **strutture pubbliche e private di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, o di altri luoghi idonei** in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento. Sono previsti appositi finanziamenti (*per la ripartizione vedi la tabella B del decreto*).

Le eventuali **opere edilizie,** strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza possono essere eseguite **in deroga** alle norme del **DPR 380/2001** (TUE Edilizia), alle **leggi regionali**, alle previsioni dei **piani regolatori** e dei **regolamenti edilizi**. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione dell'istanza o della denuncia di inizio attività.

Ai fini dei requisiti antincendio minimi si fa riferimento al D.lgs. 81/2008.

Art. 6 - Requisizione immobili per finalità sanitarie

La norma, che non ha subito modifiche sostanziali durante la conversione, autorizza il Prefetto a disporre **la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità**, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

La norma definisce anche **i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene** oggetto di requisizione.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennità si dovrà fare riferimento al valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili con caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

L'amministrazione, al termine dell'utilizzo, sarà tenuta in ogni caso alla restituzione del bene immobile requisito.

In caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sarà comunque sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione. Non sono stati indicati i criteri in base ai quali il Prefetto potrà selezionare gli immobili da requisire.

Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020 (corrispondente al termine di cessazione dello stato di emergenza).

Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale del debitore

La norma, introdotta in sede di conversione, prevede la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell'abitazione principale del debitore.

In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, è prevista la **sospensione** su tutto il territorio nazionale **per sei mesi**, dall'entrata in vigore della legge di conversione, di ogni **procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare** che abbia ad oggetto **l'abitazione principale del debitore.**

Art. 65, co. 2-ter e 2-quater - Disagio abitativo

Le norme, introdotte in sede di conversione, individuano una procedura d'urgenza, per **velocizzare il riparto tra le Regioni dei 69,5 milioni di euro** (quota stanziata per il 2020) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (60 milioni) e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (9,5 milioni).

Entrambi i riparti dovranno, infatti, essere effettuati **entro dieci giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, **in deroga alle procedure ordinarie** di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.

Entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le Regioni procederanno ad attribuire ai comuni le risorse loro assegnate.

Si ricorda che il **Fondo nazionale per la locazione** è previsto dall'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

Il **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli** è, invece, stato istituito dal D.L. 102/2013, art. 6 co. 5, con la finalità di sostenere le famiglie destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.

Art. 92, co. 4 e Circolare MIT n. 0002394 del 14 aprile 2020 - Proroga scadenza revisione veicoli

La norma, che non ha subito modifiche durante la conversione, autorizza i veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 Codice della Strada) entro il 31 luglio 2020, a circolare su strada **fino al 31 ottobre 2020**.

Si ricorda che la revisione dei veicoli va effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo.

In linea generale, per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta **entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.**

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose (**autocarri**, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, **mezzi d'opera**) o ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, ecc.) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. la revisione deve essere disposta **annualmente**.

La proroga opera in modo automatico e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati.

Pertanto, per effetto delle suddette misure, per veicoli da sottoporre a revisione, se il termine :

- era già scaduto al 17/3/2020 o scade entro il 31/7/2020, la circolazione è consentita fino al 31/10/2020 senza aver sottoposto il veicolo a visita;
- scade successivamente al 31/7/2020, rimane valida la scadenza originaria (senza proroga);
- era già scaduto ed è stata registrata una prenotazione oltre il 31/7/2020, la circolazione è consentita fino alla data della prenotazione accordata dal UMC dal UMC.

La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del Codice della Strada., segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4.

Per i natanti le certificazioni e i collaudi in scadenza dal 31 gennaio al 30 settembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. (art. 103 bis).

Art. 92 co. 4-sexies - Richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc (cd. "proroga cisternette")

La norma, introdotta in sede di conversione, come auspicato dall'Ance, modificando l'articolo 5 del DL 124/2019, prevede il differimento **al 1° gennaio 2021** del termine di efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (cd. "**proroga delle cisternette**").

In particolare, è differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia:

- delle disposizioni che riducono da 10 a 5 metri cubi la capacità dei serbatoi, per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, ai fini **dell'obbligo di licenza**;
- della previsione di una disciplina semplificata per la **tenuta del registro di carico e scarico** sia per gli esercenti dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, sia per gli esercenti impianti per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Si fa presente che la proroga del termine, **dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2020, era stata già riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane** (Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020) in applicazione della sospensione degli adempimenti tributari fissata dall'art. 62, comma 1 del D.L. 18/2020.

Art. 103, co. 1 – Sospensione termini procedimenti amministrativi in corso

La norma, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede:

- la **sospensione generale di tutti i termini** (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi** (su istanza di parte o d'ufficio) che **siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.** Per questi procedimenti

amministrativi - tra cui vi rientrano anche quelli urbanistici ed edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell'ambito della conferenza di servizi per l'acquisizione di atti di assenso come l'autorizzazione paesaggistica ecc.) - nel computo dei relativi termini, non si dovrà tener conto del periodo compreso **tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020** (comma 1, primo periodo). La norma prevede una sospensione dei procedimenti fino al 15 aprile 2020 **ma il successivo DL 23/2020 cd. "decreto liquidità" all'art. 37 ha prorogato tale periodo di sospensione al 15 maggio 2020.** Si evidenzia comunque che la norma impone alle pubbliche amministrazioni di adottare "*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati*" (comma 1, secondo periodo).

Alcune Regioni (es. Emilia Romagna, Toscana) hanno fornito indicazioni per garantire una applicazione omogenea di queste disposizioni, improntata ad evitare il blocco delle attività amministrative durante il periodo di sospensione.

- la **proroga o il differimento** dei termini dei procedimenti amministrativi per i quali la legge prevede la conclusione mediante **forme di silenzio da parte dell'amministrazione** (es. silenzio assenso o silenzio rigetto). Ai fini della formazione del silenzio, occorrerà scomputare il periodo di sospensione dei termini che va dal **23 febbraio al 15 aprile 2020** (comma 1, terzo periodo). Anche in questo caso la norma prevede una sospensione dei procedimenti fino al 15 aprile 2020, ma il successivo DL 23/2020 cd. "decreto liquidità" all'art. 37 ha prorogato tale periodo di **al 15 maggio 2020** ed è a questo termine che occorre fare riferimento ai fini del computo.

Art. 103, commi 2 e 2-bis – Proroga validità titoli edilizi, convenzioni urbanistiche, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali

Edilizia

Queste norme, introdotte in sede di conversione, prevedono:

a) la proroga dei permessi di costruire, delle SCIA edilizia, delle Segnalazioni certificate di agibilità e delle autorizzazioni paesaggistiche, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per un periodo pari a 90 gg. dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31 luglio 2020) (art. 103, comma 2).

I provvedimenti interessati dalla proroga sono:

- **i termini di inizio e fine lavori del Permesso di costruire** (ossia il termine di 1 anno per l'inizio dei lavori e di 3 anni per la fine dei lavori nel Permesso di costruire);
- **il termine di efficacia della Segnalazione certificate di inizio attività** edilizie (individuato generalmente in tre anni e per le quali in via ordinaria non è possibile richiedere una proroga ma, una volta scaduta, è necessario presentare una nuova SCIA);
- **il termine per la presentazione delle Segnalazioni certificate di agibilità** (generalmente individuato in 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento);
- **il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche** (quest'ultime generalmente della durata di 5 anni e alla cui scadenza è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione);

la proroga si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si tratta di una proroga di tipo "automatica" e non rimessa ad un provvedimento discrezionale da parte dell'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che l'interessato non sarà tenuto a presentare nessuna richiesta di proroga, né a specificare la motivazione posta a base della stessa, né ad attendere un provvedimento di concessione.

b) la proroga di 90 gg. dei termini delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

L'articolo 103, nel testo originario, non specificava se la proroga si potesse applicare anche ai termini previsti nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione.

La legge di conversione è intervenuta su tale aspetto aggiungendo all'articolo 103 un nuovo comma (2-bis) con il quale è stato espressamente stabilito che "***Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori*** *previsti dalle* ***convenzioni di lottizzazione*** *di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli* ***accordi similari*** *comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi* ***piani attuativi*** *e di* ***qualunque altro atto ad essi propedeutico****,* ***in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020****,* ***sono prorogati di novanta giorni****. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2-ter*".

Sono, pertanto, **prorogati di 90 giorni i termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020** relativi :

- **alla validità delle convenzioni ovvero degli accordi similari** comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente di 10 anni);
- **all'inizio e alla fine dei lavori** previsti nell'ambito delle convenzioni o degli accordi similari;
- **ai connessi piani attuativi** e a qualunque atto ad essi propedeutico.

La proroga riguarda anche le convenzioni di lottizzazione ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché i relativi **piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2-ter.**

Ambiente

In sede di conversione è stato precisato che la proroga di 90 giorni, successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, si applica anche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate quali, ad esempio, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Autotrasporto

La proroga di cui all'art. 103 dovrebbe riguardare anche i vari titoli autorizzativi ovvero abilitativi che hanno riflessi sulla **circolazione stradale** (tra cui le autorizzazioni ai trasporti eccezionali o le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali, ecc.) Tuttavia, è auspicabile, come già avvenuto in precedenza, un chiarimento da parte degli enti/ministeri competenti.

Art. 103, co. 2-ter –Disposizioni per i contratti tra privati

La norma, introdotta in sede di conversione, ha previsto, recependo quanto auspicato dall'Ance, una norma volta a tutelare le imprese esecutrici di lavori edili privati costrette, per effetto dei provvedimenti governativi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria, a sospendere i lavori.

Al riguardo si prevede, da un lato, una sorta di proroga automatica dei termini di esecuzione di lavori previsti nel contratto. I **termini di inizio e fine lavori si intendono, infatti, prorogati per 90 giorni** successivi alla cessazione dello stato di emergenza.

Per favorire la liquidità delle imprese è stato poi previsto che **il committente sia tenuto al pagamento dei lavori eseguiti e non ancora pagati sino alla data di sospensione dei lavori,** anche in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.

Naturalmente è auspicabile che entrambe le parti, committente e appaltatore, in un'ottica di buona fede e correttezza nei rapporti, procedano di comune accordo a rinegoziare alcuni contenuti dei contratti stipulati in precedenza al fine di garantire la sostenibilità economica e la garanzia sulla consegna effettiva dei lavori.

Art. 103, co. 6 - Sospensione provvedimenti di sfratto

La norma, come modificata durante la conversione, ha spostato dal 30 giugno 2020 al **1° settembre 2020** l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo.

La disposizione sospende dunque le procedure di esecuzione dello sfratto.

Si ricorda che, in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il tribunale ordina il rilascio dell'immobile e fissa il termine per l'esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine il soggetto verso il quale è stato chiesto lo sfratto non ha provveduto a liberare l'immobile, si può promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile in base all'art. 608 c.p.c.

Art. 104 - Estensione di validità dei documenti di identità (comprese le patenti)

La norma, come riformulata durante la conversione, proroga fino al **31 agosto 2020** la validità dei documenti di riconoscimento e di identità (tra cui carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica) **con scadenza dal 31 gennaio 2020**. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

Pertanto sono oggetto di proroga i documenti che riportano la scadenza tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta la validità ordinaria.

Non rientrano nella definizione di documenti di identità, di riconoscimento e le tessere sanitarie, che sono state oggetto di diversa disposizione (art. 12 D.L. n. 9/2020).

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Viene confermata la proroga al **30 giugno 2020** di alcuni termini in materia ambientale, la cui scadenza era invece fissata per il 30 aprile. Si segnala, per quanto di interesse per il settore, la proroga:

- della presentazione **della dichiarazione ambientale MUD** di cui alla legge 70 del 1994. Al riguardo, si ricorda che **sono esonerati** dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Sono invece obbligati a presentare tale dichiarazione annuale i seguenti soggetti:
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell' art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

- del **versamento del diritto annuale**, cui sono tenute le imprese iscritte **all'Albo nazionale gestori ambientali** (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate) ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto 120/2014. Tra le imprese interessate dalla proroga sono ricomprese anche quelle iscritte alla categoria 2 bis dell'Albo, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30 kg/litri/ giorno), ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che sono tenute a corrispondere ogni anno un contributo pari ad € 50.

Art. 113 bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

In sede di conversione è stato introdotto l' articolo 113-bis che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, consente il **deposito temporaneo** dei rifiuti (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 152/2006) fino ad un **quantitativo massimo doppio** e quindi 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli attuali 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). La **durata massima** del deposito temporaneo sale da 12 **a 18 mesi**.

Si ricorda che il **deposito temporaneo** deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti (es. nel cantiere) e che il produttore dei rifiuti può scegliere di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento al raggiungimento del limite quantitativo (ora 60 mc/20 mc) oppure ogni tre mesi, in quest'ultimo caso indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti. Non essendo stato modificato il termine di tre mesi si ritiene che il produttore possa continuare a scegliere tra le due opzioni.

Si evidenzia, inoltre, che sembra trattarsi di una **modifica permanente** e non "a tempo", sebbene legata all'emergenza Covid-19.

La norma non interviene sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle **terre e rocce da scavo**, se gestite come rifiuti, che in base all'art. 23 del DPR 120/2017 possono essere avviate a recupero o smaltimento **ogni tre mesi**, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il **quantitativo** in deposito raggiunga complessivamente i **4000 metri cubi**, di cui non oltre **800 metri** cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 1 Legge 27/2020

Viene disposto che l'adozione dei decreti legislativi, tra cui quelli di recepimento delle Direttive Europee in materia di economia circolare, con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020 è **prorogata** di **3 mesi**, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi (art. 1, comma 3 della Legge 27/2020 di conversione del DL 18/2020).